

**Tribunale Torino Sez. I, Sent., 22-09-2020****Fatto - Diritto P.Q.M.****OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

Nullità

**PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orlando

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17684/2018 R.G.

avente ad oggetto: mutuo

promossa da:

P.R. (C.F. (...)) e P.L. (C.F. (...)), residenti in L. A. (N.), elettivamente domiciliati in Roma via Chelini n.5, presso lo studio dell'Avv. Marco Tortorella che li rappresenta e difende per procura in atti;

ATTORI

Contro

I.S. S.P.A. (C.F. (...)), con sede in T., in persona del procuratore speciale Avv. R.R., elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Gino Cavalli e Massimiliano Bianchi che la rappresentano e difendono per procura in atti;

CONVENUTA

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

I. Con atto di citazione P.R. e P.L. hanno evocato in giudizio I.S. s.p.a. esponendo che: in data 28.9.2006 hanno stipulato con la convenuta il contratto di mutuo rep. n. (...) per un importo di Euro 232.000, della durata di 10 anni, con 120 rate mensili in ammortamento, tasso di interesse nominale annuo pari al tasso Euribor (base 360) a 6 mesi maggiorato di 1,4 punti percentuale; l'ISC -indicatore sintetico di costo-dichiarato dalla banca in sede di stipula, del 5,067%, risulta inferiore all'effettivo ISC applicato al contratto, pari ad un indicatore compreso tra il 5,107% e il 5,386% a seconda del metodo di conteggio; poiché l'ISC rappresenta il costo effettivo dell'operazione di finanziamento espresso in percentuale, la banca, in violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, ha promosso una pubblicità ingannevole a svantaggio degli attori, pubblicizzando e indicando nel contratto un tasso più basso rispetto a quello realmente applicato; gli attori sono stati ingannati o quantomeno indotti ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbero preso o che avrebbero assunto a condizioni diverse, non essendo stati messi nelle condizioni di conoscere il costo complessivo ed effettivo del credito al fine di valutarne la convenienza rispetto ad altre offerte presenti sul mercato; in data 30.9.2016 il mutuo si è estinto naturalmente avendo gli attori rimborsato quanto dovuto; il comportamento della banca deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 117 comma 6 e comma 7 TUB, essendo nulla la clausola contrattuale determinativa degli interessi e dovendo l'interesse corrispettivo contrattualizzato essere sostituito con il tasso minimo BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto; gli attori hanno diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di Euro 21.721,84, pari alla

differenza tra gli interessi corrisposti e gli interessi ricalcolati ex art. 117 comma 7 TUB; in subordine le clausole del contratto determinative degli interessi sono nulle perché in violazione dei principi di correttezza e buona fede, sono altresì indeterminabili nell'oggetto, con diritto al risarcimento del danno da parte degli attori. Hanno pertanto formulato le domande sopra riportate.

I.S. s.p.a., costituendosi, ha eccepito la prescrizione del diritto di controparte alla ripetizione di pagamenti effettuati anteriormente al 19.7.2008; nel merito ha contestato integralmente la fondatezza delle pretese avversarie, rilevando che l'ISC è stato correttamente indicato nel contratto e che in ogni caso dalla allegata difformità dell'ISC non discende la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi ex art. 117 comma 6 TUB, non essendo tale norma applicabile al caso in esame, né altra ipotesi di nullità delle clausole del contratto. Ha pertanto formulato le conclusioni sopra riportate.

II. La domanda degli attori è infondata e viene rigettata.

Con atto notarile del 28.9.2006 (doc. 1 di parte attrice) I.S. s.p.a. (all'epoca B.I. s.p.a.), quale parte mutuante, e P.R. e P.L., quale parte mutuataria, hanno stipulato contratto di mutuo per un importo di Euro 232.000 garantito da ipoteca.

Il contratto prevede l'obbligo in capo alla parte mutuataria di rimborso della somma mutuata mediante pagamento di 120 rate mensili come da piano di ammortamento allegato, il tasso di interesse nominale annuo pari al tasso Euribor (base 360) a 6 mesi maggiorato di 1,4 punti percentuale, il tasso di mora, l'ammontare delle spese (di istruttoria e altre).

L'indicatore sintetico di costo (ISC) del mutuo è stato indicato in contratto nel 5,067%.

Parte attrice sostiene che l'ISC concretamente applicato, calcolato nella relazione peritale tenendo conto anche delle spese di istruttoria e di avviso di scadenza, è pari ad un indicatore compreso tra il 5,107% e il 5,386% a seconda del conteggio effettuato. La mutuante afferma invece che l'ISC indicato in contratto è stato correttamente calcolato secondo le Istruzioni della B.D..

E' peraltro superfluo disporre CTU per accertare se l'ISC indicato è stato correttamente calcolato, in quanto parte attrice invoca l'applicazione dell'art. 117 comma 6 TUB, che stabilisce che "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" e comma 7 del medesimo articolo, che prevede i tassi sostitutivi da applicare "nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6".

La tesi della nullità della clausola per indicazione di un ISC difforme da quello effettivo è infondata.

La difformità tra ISC indicato in contratto e ISC concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi; si richiamano sul punto le sentenze Tribunale Bologna n.20123/2018, Tribunale Roma 21.1.2019 dott. B., Tribunale Torino n.2210/2018 dott. M., n.4233/2018 dott. R., n.86/2019 dott.ssa R., ord. Corte d'Appello Torino 28.1.2020 Pres. M. Rel. M..

L'indicatore sintetico di costo è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla B.D. il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla B.D.."

La B.D. ha quindi disciplinato l'ISC nell'ambito del titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza (9 Aggiornamento del 25.7.2003 alla circolare n. 229 del 21.4.1999), emanando poi ulteriori disposizioni al riguardo in data 29.7.2009 e 9.2.2011.

Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali (disp.B.D. 29.7.2009) che svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

E' quindi un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza; non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB.

Si rileva che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"; appare allora evidente che se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC dichiarato e ISC concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis comma 6 TUB. L'art. 117 comma 6 TUB non contiene una tale previsione.

Ne discende che l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.

Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. 26724/2007).

Inoltre il comma 6 dell'art. 117 TUB fa riferimento alla differenza fra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati; nel caso in esame il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.

Alla fattispecie oggetto di causa non può applicarsi l'art. 125 bis TUB (non invocato da parte attrice), trattandosi di un finanziamento di importo superiore a Euro 75.000,00 e garantito da ipoteca su beni immobili, per il quale valgono le eccezioni di cui all'art. 122 comma 1 lett. a) e f).

Ciò rende anche non pertinente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15.3.2012, C-453/10, Perenicova, pronunciata in materia di tutela dei consumatori, secondo cui, in ogni caso, l'accertamento del carattere abusivo di clausole non ha "diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato".

Non si ravvisano gli ulteriori motivi di nullità delle clausole determinative degli interessi dedotti dagli attori nella domanda subordinata, rilevando che nel contratto sono sufficientemente e chiaramente specificati tutti gli elementi che sono stati presi in esame per determinare l'ISC nonchè i costi e le spese concordati tra le parti, oltre al tasso di interesse nominale annuo e al tasso di mora.

La domanda viene conseguentemente rigettata.

III. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nei seguenti importi: per fase di studio Euro 875, per fase introduttiva Euro 740, per fase istruttoria Euro 1.120 (importo ridotto rispetto al valore medio, non essendo stata svolta istruttoria orale né CTU), per fase decisionale Euro 1.620, per complessivi Euro 4.355 per compensi; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15%.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

-dichiara infondata e rigetta la domanda proposta dagli attori;

-condanna gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in Euro 4.355 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

Così deciso in Torino, il 22 settembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2020.

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.